II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1984

che autorizza gli aiuti della Repubblica francese ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1983 nonché aiuti supplementari ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1982

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(84/454/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

sentito il Consiglio,

I

considerando che il governo francese, conformemente all'articolo 2 della decisione, ha notificato alla Commissione gli interventi finanziari che intende effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria del carbon fossile nel corso dell'anno 1983, tra i quali risultano suscettibili di un'autorizzazione, ai sensi della decisione sopra citata, i seguenti aiuti ;

considerando che il governo francese si propone di accordare all'impresa Charbonnages de France per il 1983 un aiuto di 3 216 000 000 di FF affinché la ristrutturazione economica dei bacini possa procedere in modo soddisfacente ;

considerando che il governo francese ha inoltre previsto, per il 1983, di concedere all'amministrazione centrale degli Charbonnages de France un aiuto di 495 000 000 di FF per gli oneri che essa ha assunto per contratti previsti dalle miniere nel quadro delle misure di risanamento decise dal governo ; che si tratta di un aiuto che non viene accordato ai bacini, bensì all'amministrazione centrale degli Charbonnages de France ;

considerando che questi aiuti sono conformi ai criteri della decisione che autorizza misure statali di sostegno ;

considerando che l'aiuto di 3 711 000 000 di FF previsto per il 1983 dal governo francese per coprire le perdite (di cui 3 216 000 000 di FF a fronte di perdite di esercizio dei bacini e 495 000 000 di FF a fronte delle perdite finanziarie degli Charbonnages de France) non supera le perdite di esercizio prevedibili dell'impresa Charbonnages de France ;

considerando che, per quanto riguarda gli aiuti ai singoli bacini, va rilevato quanto segue :

1) per i bacini Nord-Pas-de-Calais e Centre-Midi gli aiuti sono calcolati in modo da tener conto della diminuzione dell'estrazione dovuta ad ulteriori chiusure di pozzi, il che comporterà per il 1983 la smobilitazione di circa 700 minatori. Gli aiuti permettono di evitare perturbazioni gravi a livello economico e sociale in quelle regioni ove non esistono ancora sufficienti possibilità di rioccupazione. Gli aiuti concessi a tali bacini sono pertanto conformi all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, della decisione ;

(1) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

2) per il bacino della Lorena i programmi di produzioni dell'impresa Charbonnages de France tendono ad una stabilizzazione a lungo termine, dato che il carbone da coke estratto in tale bacino è importante per l'approvvigionamento dell'industria siderurgica. L'aiuto accordato a tal fine è pertanto conforme all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, della decisione ;

II

considerando che, per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, occorre tener conto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, anche di tutte le altre misure finanziarie previste per il 1983 a favore della produzione corrente ;

considerando che, complessivamente, tutti gli aiuti a favore della produzione corrente francese rappresentano per il 1983 un importo di 565 700 000 ECU, vale a dire 33,26 ECU per tonnellata estratta ; che l'aiuto è maggiore di quello tedesco, britannico e belga ;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto previsto con il buon funzionamento del mercato comune, si può osservare quanto segue :

— nel 1983 non sono state registrate difficoltà di approvvigionamento sul mercato del carbone francese ;

— le consegne di carbone francese ad altri paesi della Comunità sono diminuite nel 1983 rispetto al 1982 ;

— nel 1983 non si sono praticamente avute, per il carbone francese, operazioni di allineamento di prezzi ;

— i prezzi dei carboni francese da coke e del carbone-vapore non si sono risolti nel 1983 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali ;

— la chiusura di cinque sedi marginali nei bacini Nord-Pas-de-Calais e Centre-Midi ha consentito di razionalizzare l'estrazione e di concentrarla nelle sedi dove la produttività è più elevata ;

considerando che si può concludere che gli aiuti previsti dal governo francese a favore della produzione corrente dell'industria carboniera per il 1983 sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che questa constatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi all'industria carboniera conformemente alla decisione 73/287/CECA ;

III

considerando che la Commissione delle Comunità europee, in data 7 aprile 1983, ha adottato la decisione 83/160/CECA (1) con la quale sono stati autorizzati gli aiuti previsti per il 1982 dal governo della Repubblica francese a favore dell'industria carboniera che erano stati oggetto di esame e di controllo da parte della Commissione, nel « Memorandum sulle misure finanziarie degli Stati membri a favore dell'industria carboniera nell'anno 1982 » (2) ;

considerando che, come esposto in tale memorandum, il governo della Repubblica francese, nel quadro della decisione n. 528/76/CECA, aveva dichiarato 3 377,2 milioni di FF come aiuto a favore dell'industria carboniera francese ;

considerando che, oltre a ciò, il governo francese, con lettera dell'8 settembre 1983, aveva chiesto di modificare, aumentandoli, gli aiuti originariamente previsti come segue :

(in milioni di FF)

	Importi iniziali	Importi supplementari	Totale
Copertura delle perdite dell'amministrazione degli Charbonnages de France	441,0	+ 56,0	497,0
Copertura delle perdite di esercizio dei bacini	2 936,2	+ 197,5	3 133,7
Totale	3 377,2	+ 253,5	3 630,7
Aiuti al carbone da coke	+ 10,0	—	+ 10,0
TOTALE	3 387,2	+ 253,5	3 640,7

(1) GU n. L 100 del 19. 4. 1983, pag. 14.
(2) Doc. COM (82) 817 def. del 10. 12. 1982, pag. A/12.

considerando che, per la valutazione degli aiuti all'amministrazione centrale, gli Charbonnages de France sono considerati globalmente, cioè gli aiuti all'amministrazione centrale e quelli per i bacini sono raggruppati ; che sulla base dei risultati effettivi per l'anno 1982, il totale degli aiuti (3 630,7 milioni di FF) è inferiore di 85,2 milioni di FF alle perdite complessive degli Charbonnages de France ;

considerando che gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio si ripartiscono come segue tra i bacini :

(in milioni di FF)

	Nord-Pas-de-Calais	Lorraine	Centre-Midi	Totale
Importi iniziali	1 156,9	1 076,2	703,1	2 936,2
Importi supplementari	+ 200,3	— 1,1	— 1,7	+ 197,5
Totale	1 357,2	1 075,1	701,4	3 133,7
Aiuti per gli oneri dovuti a interessi dell'amministrazione centrale degli Charbonnages de France				497,0
TOTALE AIUTI PER LA COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO				3 630,7

Aiuti per tonnellata estratta : 214,90 FF.

considerando che, rispetto al volume complessivo degli aiuti a favore della produzione corrente francese, l'aumento per l'anno 1982 è di 253,5 milioni di FF ;

considerando che l'aumento degli aiuti francesi per la copertura delle perdite di esercizio riguarda soltanto il bacino Nord-Pas-de-Calais e che è stato necessario in quanto le perdite di esercizio di questo bacino sono aumentate nel 1982 in misura maggiore del previsto ; che, in base ai dati della Commissione, tratti dal resoconto di gestione degli Charbonnages de France sull'effettivo rapporto costi/introiti nel 1982, risulta che nel bacino Nord-Pas-de-Calais le perdite per tonnellata sono aumentate in misura molto superiore a quanto originariamente previsto ; che l'aumento degli aiuti copre quasi completamente le perdite di esercizio del 1982 e che l'intervento è pertanto compatibile con le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, punto 1, della decisione.

IV

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità di tutti gli aiuti francesi previsti per la produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune, va osservato quanto segue :

— non vi sono state perturbazioni degli scambi di carbone tra la Francia e gli altri paesi della Comunità ;

— i prezzi mantenuti artificialmente bassi per il carbone francese non si sono risolti in un aiuto indiretto ai consumatori industriali di carbone da coke e di carbone-vapore ;

considerando che si può concludere che gli aiuti supplementari previsti a favore della produzione corrente dell'industria carboniera francese per il 1982 sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

V

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati vengano impiegati esclusivamente per gli scopi indicati negli articoli da 7 a 12 di detta decisione ; che in particolare essa dovrà essere informata dell'entità e ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a concedere all'industria francese del carbon fossile per l'anno civile 1983 gli aiuti seguenti :

a) un massimo di 3 216 000 000 di FF a fronte delle perdite di esercizio ;

b) un massimo di 495 000 000 di FF a fronte delle perdite finanziarie dell'amministrazione centrale degli Charbonnages de France.

La Repubblica francese è inoltre autorizzata a concedere all'industria francese del carbon fossile per l'anno 1982 i seguenti aiuti supplementari :

a) un massimo di 56 000 000 di FF a fronte delle perdite finanziarie dell'amministrazione centrale degli Charbonnages de France ;

b) un massimo di 197 500 000 di FF a fronte delle perdite di esercizio.

Gli aiuti di cui alle lettere a) e b) non devono superare le perdite effettive.

Articolo 2

Il governo francese comunica alla Commissione, entro il 30 giugno 1984, i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente